

Approfondimenti

La norma

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Non sono interessati	Non sono interessate

Abstract

La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha modificato l'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, che dispone in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Commento

Il comma 175 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha modificato il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 , al fine di adeguare il perimetro geografico di applicazione del credito d'imposta che riguarda gli investimenti effettuati nell'anno 2022 nel mezzogiorno d'Italia. Ciò al fine di adeguare la norma a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, Carta successivamente integrata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022 , è stato modificato il provvedimento del 14 aprile 2017 e il relativo modello di comunicazione, già modificato, da ultimo, dal provvedimento del 27 ottobre 2021 (si veda Circolare 24 Fisco del 3 novembre 2021), al fine di tenere conto degli interventi di cui sopra.

Con riferimento al credito d'imposta in commento, il comma 98 stabilisce che possono usufruire dell'agevolazione le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi che siano destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti regioni:

- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Sardegna,
- Molise.

Per quanto riguarda i beni oggetto della agevolazione, il comma 99, dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 , stabilisce che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di

- macchinari,
- impianti e

- attrezzature varie.

Evidenziando che per gli investimenti che vengono effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, per la determinazione del credito d'imposta si deve assumere il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, il decreto-legge n. 77 del 2021, attraverso l'articolo 57 ha disposto che, con riferimento agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES), il credito d'imposta di cui ai commi 98 e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, di cui sopra si è detto, deve essere commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, stabilendo che il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Il nuovo modello di comunicazione

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Non sono interessati	Non sono interessate

Abstract

Attraverso il provvedimento del 6 aprile 2022 è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, utilizzabile a partire dal 7 giugno 2022

Commento

Come si è detto in premessa, attraverso il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022, è stato modificato il provvedimento del 14 aprile 2017 e il relativo modello di comunicazione ed istruzioni, già modificato, da ultimo, dal provvedimento del 27 ottobre 2021.

Il nuovo modello sostituisce il precedente a partire dal 7 giugno 2022 e, pertanto, a partire da tale data il nuovo modello va utilizzato

- sia per la fruizione di crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali (ZES),
- sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai predetti crediti d'imposta, ancorché richiesti con precedenti versioni del modello stesso.

Dispone il provvedimento che a decorrere dalla data del 7 giugno 2022 il modello di comunicazione non può più essere utilizzato, con riferimento agli investimenti che sono stati realizzati negli anni precedenti il 2021, per la richiesta di fruizione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nei comuni del sisma del Centro-Italia, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce a tale credito d'imposta richiesto con versioni precedenti del modello.

<p>Articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017</p>	<p>Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016(2), il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2021 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.</p>
--	---

Dispone, infine, il provvedimento del 6 aprile 2022 che la trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire utilizzando la versione aggiornata del software denominato "Creditoinvestmentisud" (CIM17), la cui versione aggiornata è resa disponibile dal 7 giugno 2022, e che è utilizzabile, gratuitamente, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda il modello di comunicazione citato, al fine di consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES in base al nuovo quadro normativo, il modello di comunicazione è stato aggiornato prevedendo nel quadro B dello stesso, un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che

Il nuovo modello di comunicazione per il credito d'imposta va utilizzato dal 7 giugno 2022

Il nuovo modello non può più essere utilizzato per gli investimenti che sono stati realizzati negli anni precedenti il 2021

Credito d'imposta mezzogiorno, zone sismiche del centro Italia e ZES: modifiche al modello – i punti salienti

<p>La normativa</p>	<p>Il comma 175 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2022, ha modificato il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, al fine di adeguare il perimetro geografico di applicazione del credito d'imposta che riguarda gli investimenti effettuati nell'anno 2022 nel mezzogiorno d'Italia</p>
<p>La carta degli aiuti</p>	<p>L'intervento legislativo si è reso necessario al fine di adeguare la norma a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, Carta successivamente integrata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022</p>
<p>Il provvedimento</p>	<p>Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022, è stato modificato il provvedimento del 14 aprile 2017 e il relativo modello di comunicazione, già modificato, da ultimo, dal provvedimento del 27 ottobre 2021 (si veda Circolare 24 Fisco del 3 novembre 2021), al fine di tenere conto degli interventi legislativi</p>
<p>Il nuovo modello</p>	<p>Attraverso il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, protocollo n. 107620/2022, è stato modificato il provvedimento del 14 aprile 2017 e il relativo modello di comunicazione ed istruzioni. Il nuovo modello sostituisce il precedente a partire dal 7 giugno 2022</p>